



Circolare Informativa n°8/2014

Stato di disoccupazione e normativa ASPI



INDICE

Premessa	<i>pag. 3</i>
1) INPS: CIRCOLARE N. 142/2012 – DESTINATARI DELLA NORMA	<i>pag. 3</i>
2) Requisiti	<i>pag. 4</i>
3) Contribuzione utile	<i>pag. 4</i>
4) Base di calcolo e misura	<i>pag. 5</i>
5) Durata della prestazione	<i>pag. 5</i>
6) Presentazione della domanda	<i>pag. 6</i>
7) Nuova attività lavorativa in corso di prestazione	<i>pag. 6</i>
8) Anticipazione dell'indennità	<i>pag. 7</i>
9) INPS: CIRCOLARE N.36/2013 – LAVORATORI SOSPESI	<i>pag. 8</i>
10) Durata	<i>pag. 9</i>
11) ASPETTI CONTRIBUTIVI - INPS: CIRCOLARE N.140/2012	<i>pag. 9</i>
12) Contributo ordinario	<i>pag. 9</i>
13) Contributo addizionale	<i>pag. 10</i>
14) Il contributo di licenziamento	<i>pag. 10</i>
15) Casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo	<i>pag. 11</i>
16) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE "MINI-ASPI" – DESTINATARI	<i>pag. 11</i>
17) Requisiti	<i>pag. 12</i>
18) Durata della prestazione	<i>pag. 12</i>
19) Trattamento da porre in pagamento	<i>pag. 12</i>



Premessa

Tra le novità introdotte dalla Legge n.92/2012 meglio conosciuta come Riforma Fornero rivestono particolare importanza quelle concernenti la materia degli ammortizzatori sociali.

L'art.2 della Legge n.92/2012 istituisce a far data dal 1° gennaio 2013 l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) al fine di fornire ai lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro un'indennità mensile di disoccupazione.

L'erogazione di tale indennità ha ad oggetto gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2013.

Il trattamento di disoccupazione ASpI ha sostituito le precedenti prestazioni di:

- disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
- disoccupazione speciale edile;
- istituto della mobilità a far data dal **1° gennaio 2017**.

La novella disposizione normativa introduce un'altra misura definita "**mini-ASpI**" che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

L'INPS è intervenuta in diverse occasioni sull'argomento ed ulteriori novità in materia sono state introdotte dalla Legge n.228/2012 "*Legge di stabilità 2013*".

Premesso ciò, riteniamo particolarmente interessante e quanto mai opportuno, un approfondimento allo scopo di chiarire dubbi e perplessità sui nuovi trattamenti di disoccupazione alla luce dei numerosi interventi da parte dell'Istituto previdenziale.

1) INPS CIRCOLARE N.142 DEL 18 DICEMBRE 2012 DESTINATARI DELLA NORMA

I **soggetti destinatari** della nuova indennità di disoccupazione ASpI sono **tutti i lavoratori dipendenti**, compresi gli **apprendisti**, i **soci lavoratori** che abbiano instaurato - *anche successivamente al rapporto associativo* - un rapporto di lavoro subordinato secondo quanto stabilito dalla Legge n.142/2012 in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

A riguardo precisiamo che, **sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 16 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2013 concernente i soci lavoratori delle cooperative** di cui al DPR n.602/1970 **i quali non avevano accesso alla previgente disciplina dell'indennità di disoccupazione.**

Per quanto precede, ritornando ai destinatari della nuova indennità di disoccupazione ASpI, tra gli stessi vanno annoverati: il **personale artistico, teatrale e cinematografico** con rapporto di lavoro subordinato, **tutti i dipendenti del settore privato** a prescindere dalla tipologia di contratto applicato, i **dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche** ed infine **i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera secondo quanto disposto dalla recente circolare INPS n.50 del 4 aprile u.s.**

Diversamente **non sono destinatari della norma**: i **dipendenti a tempo indeterminato delle P.A.**, i **giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'Albo professionale**, i **praticanti giornalisti** iscritti nell'apposito registro, i **religiosi**, **gli operai agricoli** ed i **lavoratori extracomunitari**.

2) Requisiti

I requisiti necessari al fine di beneficiare della nuova indennità sono i seguenti:

- **stato di disoccupazione:** ai sensi dell'art.1 co.2 lett. c) del D.Lgs. n.181/2000 si definisce *“Stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro, il quale si renda immediatamente disponibile alla ricerca di una nuova attività lavorativa.* E' chiaro che, lo stato di disoccupazione deve essere provato dall'interessato attraverso una specifica dichiarazione. A riguardo rammentiamo che, lo stato di disoccupazione involontaria e la disponibilità immediata ad una nuova attività lavorativa comportano per il lavoratore l'obbligo di recarsi presso il Centro per l'Impiego competente e rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). In un'ottica di semplificazione ai fini dell'erogazione ASpI e mini-ASpI, l'INPS con circolare n.154/2013 ha concesso la facoltà al lavoratore disoccupato, di rilasciare direttamente all'INPS la dichiarazione in esame al momento della presentazione della domanda di indennità ASpI;

- **lo stato di disoccupazione deve essere involontario:** ovvero, vanno esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia concluso a seguito di dimissioni o, risoluzione consensuale. A riguardo riteniamo opportuno fare delle precisazioni: *nell'ipotesi di dimissioni si ha diritto alla prestazione laddove le stesse siano avvenute durante il periodo tutelato di maternità ovvero, per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing, demansionamento ecc..), mentre per quanto riguarda la risoluzione consensuale il diritto alla prestazione è fatto salvo laddove l'ipotesi di risoluzione intervenga all'interno del tentativo di conciliazione presso la DTL.*

- **si possano far valere almeno due anni di assicurazione:** per i soggetti beneficiari è necessario che siano trascorsi due anni dal primo versamento contributivo. Il biennio va determinato a partire dal primo giorno in cui il lavoratore risulta essere disoccupato;

- **si possa far valere almeno un anno di contribuzione ai fini della disoccupazione** (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. A riguardo, risultano essere valide tutte le settimane retribuite sempreché risulti erogata anno per anno una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Tale disposizione non trova applicazione nei riguardi dei lavoratori domestici, apprendisti ed operai agricoli.

3) Contribuzione utile

Ai fini del riconoscimento del beneficio, *per contribuzione utile è da intendersi anche quella dovuta e non versata sulla base del principio di “automaticità delle prestazioni”.*

La contribuzione precedentemente versata o dovuta, è da ritenersi valida anche ai fini dell'indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

Sono da ritenersi utili, ai fini del perfezionamento dei requisiti:

- i contributi previdenziali, comprensivi della quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria ed i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la



possibilità di totalizzazione;

- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Laddove il lavoratore abbia reso la prestazione lavorativa in maniera alternata sia nel settore agricolo che in settori non agricoli, i periodi sono da ritenersi cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI.

L'erogazione dell'indennità viene determinata dall'Istituto attraverso il criterio della prevalenza.

Ai fini del beneficio, **non sono considerati utili i periodi di lavoro svolti all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato alcuna convenzioni in materia di sicurezza sociale.**

Allo stesso modo, **non sono considerati utili i periodi di:**

- **malattia ed infortunio sul lavoro laddove non vi sia alcuna integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;**
- **cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;**
- **assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.**

4) Base di calcolo e misura

Ai fini della determinazione dell'indennità, la nuova base di calcolo è data dalla **retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione imponibile di cui all'uni-emens) diviso il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicato per il coefficiente 4,33.**

Precisiamo che, vanno considerate tutte le settimane prescindendo dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.

L'INPS con la circolare n. 12 del 29 gennaio u.s., ha specificato che per l'anno 2014 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, ad €1.192,98.

L'importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2014, €1.165,58.

Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi.

5) Durata della prestazione

La durata della prestazione è interconnessa all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto.

Pertanto, nel *c.d. periodo transitorio* **1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015** la durata massima prevista in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione viene così regolamentata:

- **Per le prestazioni di cui agli eventi verificatisi nell'anno 2013:**
 - ✓ 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquant'anni;
 - ✓ 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni;



- **Per le prestazioni di cui agli eventi verificatisi nell'anno 2014:**
 - ✓ 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquant'anni;
 - ✓ 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni;
 - ✓ 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni;
- **Per le prestazioni di cui agli eventi verificatisi nell'anno 2015:**
 - ✓ 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquant'anni;
 - ✓ 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni;
 - ✓ 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant'anni nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni;

A far data dal **1° gennaio 2016**, l'indennità viene corrisposta nelle seguenti misure:

- ✓ **12 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquantacinque anni**, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti **negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro** sia titolo di ASpI che mini-ASpI; (*così la Legge di stabilità 2013 – INPS circolare n.37/2013*)
- ✓ **18 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore ai cinquantacinque anni**, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già fruiti **negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto** sia a titolo di ASpI che mini-ASpI. (*così la Legge di stabilità 2013 – INPS circolare n.37/2013*)

6) Presentazione della domanda

Per poter beneficiare dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare apposita domanda utilizzando unicamente il canale telematico, **entro il termine di due mesi dalla data utile di spettanza del trattamento**.

Ai fini della presentazione della domanda, i canali telematici da utilizzare sono i seguenti:

- **portale INPS – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN;**
- **contact center multicanale al numero telefonico 803164;**
- **patronati e intermediari dell'Istituto.**(*INPS messaggio n.760/2013*)

7) Nuova attività lavorativa in corso di prestazione e decadenza dall'indennità

Condizione essenziale per poter fruire dell'indennità è lo stato di disoccupazione, pertanto, nell'ipotesi di nuova occupazione del soggetto con contratto di lavoro subordinato, l'indennità in esame viene sospesa d'ufficio (*sulla base delle comunicazioni obbligatorie*) sino ad un massimo di sei mesi.

Il soggetto beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:

- **perdita dello stato di disoccupazione;**
- **nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;**

- *inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;*
- *raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;*
- *acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempreché il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.*

8) Anticipazione dall'indennità

Sulla G.U. n.133 dell'8 giugno scorso, è stato pubblicato il D.M. n.73380 che, in attuazione della Riforma Fornero stabilisce le modalità di erogazione in un'unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI.

L'INPS è recentemente intervenuta con propria circolare n.145/2013 per fornire ulteriori precisazioni riguardo ai soggetti beneficiari, alle procedure nonché ai termini.

Nello specifico, *soggetti beneficiari dell'intervento in esame sono quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di microimpresa ovvero, associarsi in cooperativa o, che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già intrapresa durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, intraprendere un'attività di collaborazione (Co.co.pro.) con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto.*

La prestazione in esame consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità corrispondenti a quelle spettanti e non ancora percepite.

Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione sono riconosciute nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione ASpI e mini-ASpI devono trasmettere telematicamente all'INPS apposita domanda recante la specificazione dell'attività da intraprendere, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Previdenziale ossia:

- *nell'ipotesi in cui per l'esercizio di tale attività, sia richiesta un'autorizzazione ovvero l'iscrizione ad albi professionali o di categoria, sarà necessario comprovare l'eventuale autorizzazione e/o iscrizione all'albo di riferimento;*
- *riguardo all'attività di lavoro associato in cooperativa, sarà necessario comprovare l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro istituito presso il tribunale competente per territorio, e l'iscrizione all'Albo nazionale degli Enti cooperativi.*

In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, qualora il lavoratore associandosi ad una cooperativa già esistente ovvero, partecipando alla costituzione di una nuova, instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione delle indennità relativamente alle mensilità spettanti ma non ancora percepite, andranno conferite dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Con riguardo ai termini di trasmissione, *la domanda deve essere trasmessa entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI, in ogni caso entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.*



Nello specifico:

- nell'ipotesi di svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore ai minimi utili al mantenimento dello stato di disoccupazione, **il soggetto beneficiario è tenuto ad informare l'Ente previdenziale entro un mese dall'inizio dell'attività denunciando anche il reddito annuo che prevede di ottenere da tale attività;**
- qualora l'attività autonoma, di micro impresa, parasubordinata o, l'associazione in cooperativa abbia inizio durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione comporta il godimento delle prestazioni ASpI e mini ASpI, **la domanda intesa ad ottenere l'anticipazione delle somme deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ai fini ASpI e mini ASpI;**
- riguardo ai soggetti già beneficiari dell'indennità ASpI e mini ASpI che abbiano, alla data del 9 ottobre 2013 (*data di pubblicazione della circolare INPS*) già intrapreso un'attività di lavoro autonomo, di auto impresa, di micro impresa, parasubordinata o, associazione in cooperativa, **il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare INPS.**

Ai fine dell'erogazione della prestazione, l'INPS verifica la sussistenza in capo ai soggetti richiedenti dell'indennità ASpI e mini ASpI ovvero, il diritto a beneficiare delle stesse sulla base degli elementi indicati nella domanda.

In caso affermativo, spetterà alle strutture territoriali determinare l'importo da corrispondere a titolo di anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione dell'indennità ASpI e mini ASpI in un'unica soluzione potrà avvenire mediante:

- accredito su c/c bancario, postale o su libretto di risparmio postale;
- bonifico domiciliato presso Poste italiane.

L'INPS sottolinea che relativamente al periodo di trattamento anticipato, non spettano le prestazioni accessorie ovvero, ANF e contribuzione figurativa.

9) LAVORATORI SOSPESI: INPS CIRCOLARE N.36 DEL 14 MARZO 2013

L'INPS con la circolare n.36 del 14 marzo scorso ha fornito delle delucidazioni concernenti la disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpI con particolare riguardo ai **lavoratori sospesi**.

A tal proposito ricordiamo che, **l'art.3 co.17 della Legge n.92/2012 ha previsto in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, l'erogazione delle indennità ASpI nei riguardi dei lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali che possano far valere due anni di assicurazione ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione alla condizione che ci sia un intervento integrativo - pari ad almeno il 20% dell'indennità stessa - a carico dei fondi bilaterali o, dei nuovi fondi di solidarietà.**

Il limite delle risorse disponibili è pari ad €20.000.000,00.

Per quanto riguarda:

- requisiti e condizioni;



- base di calcolo e misura trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui alla normativa ASpI.

10) Durata

La durata del trattamento è pari a 90 giornate da quantificare nel biennio mobile.

Nella specie, il biennio mobile è un parametro ripreso dalla CIG nell'ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia erogato per periodi non consecutivi.

In tale circostanza, l'intervallo temporale all'interno del quale vanno collocate le giornate richieste sono le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione. (così la circolare INPS n.84/1988)

11) ASPETTI CONTRIBUTIVI: INPS CIRCOLARE N.140 DEL 14 DICEMBRE 2012

Al finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini-ASpI concorrono le seguenti contribuzioni:

- Contributo ordinario;
- Contributo addizionale;
- Contributo di licenziamento.

12) Il contributo ordinario

L'art.2 co.25 della Riforma Fornero dispone che, al finanziamento delle nuove indennità concorrono rispettivamente i contributi di cui alla Legge n.160/1975 (art.12 co.6 e 28, co.1), pertanto, **la nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego è finanziata dalla:**

- **aliquota del contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) pari all'1,30% della retribuzione imponibile;**
- **percentualizzazione del contributo DS pari allo 0,01% della retribuzione imponibile.**

In generale, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI è:

- pari all'**1,31%** della retribuzione imponibile, a totale carico dei datori di lavoro;
- incrementato dal contributo dello **0,30%** destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ovvero, devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e del Ministero del Lavoro (art.25 Legge n.845/78);
- per un contributo complessivo pari all'**1,61%** della retribuzione imponibile.

A riguardo precisiamo che, l'aliquota contributiva al finanziamento dell'ASpI non trova applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro instaurati beneficiando di talune agevolazioni. (a titolo esemplificativo si pensi ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità, agli apprendisti che passano in qualifica ed ai lavoratori cassintegrati che, associandosi in cooperative di produzione instaurano con la stessa cooperativa un rapporto di lavoro subordinato).

La nuova forma di sostegno al reddito viene estesa anche agli apprendisti, difatti sui periodi contributivi maturati a far data dal 1° gennaio 2013, i contributi a carico del datore di lavoro saranno incrementati del contributo ASpI pari all'1,61%.

13) Il contributo addizionale: esclusioni e restituzione

La Legge n.92/2012 ha previsto un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro relativamente ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Pertanto, la contribuzione ASpI sarà pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve eventuali riduzioni del costo del lavoro viste precedentemente.

L'INPS precisa che tale contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato sia quelli già in essere al 1° gennaio 2013 che i rapporti instaurati a partire da quella data.

Il contributo addizionale non è dovuto per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dalle P.A.

Il contributo dell'1,40% può essere recuperato laddove:

- alla scadenza del contratto, il rapporto venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il datore di lavoro alla scadenza del contratto a termine, riassuma lo stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato;
- venga superato il periodo di prova.

Infine la stampa specializzata del Ministero del Lavoro rende noto che, per il licenziamento di baby sitter, colf e badanti non è previsto alcun contributo per finanziare l'ASpI.

14) Il contributo di licenziamento – INPS: circolare n.44/2013

L'INPS con circolare n. 44/2013 fornisce dei chiarimenti e delle precisazioni riguardo ai criteri di determinazione ed alle modalità di versamento del contributo dovuto alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal 1° gennaio 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 in tutte le ipotesi di **risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** che, prescindendo dal requisito contributivo darebbero diritto all'ASpI è dovuto il *c.d. contributo di licenziamento*.

Il contributo in esame è pari ad €489,61 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale fino ad un massimo di tre anni.

Tale contributo in esame è dovuto anche nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di apprendistato sempre per causa diversa dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.

Nella specie, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo di licenziamento ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro possa comportare il diritto in capo al lavoratore dell'indennità ASpI, a prescindere dalla concreta ed effettiva percezione della stessa.

L'Istituto previdenziale sottolinea che, nell'anzianità aziendale vanno inclusi:

- **tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato;**



- **tutti i periodi di lavoro a tempo determinato laddove:**
 - ✓ **il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità;**
 - ✓ **il rapporto sia trasformato a tempo indeterminato ed abbia comportato la restituzione del contributo dell'1,40%.**

Diversamente, non vanno considerati i periodi di congedo per gravi motivi familiari.

Il contributo in esame è dovuto anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa dell'apprendista o, intervenute nel periodo di tutela della maternità.

Per quanto precede, **restano escluse dall'obbligo contributivo, le cessazioni del rapporto di lavoro dovute a:**

- **dimissioni;**
- **risoluzioni consensuali;**
- **decesso del lavoratore.**

15) Casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo

Tuttavia, sono previste delle ipotesi di slittamento:

- **Fino al 31 dicembre 2016** sono dispensati dal versamento del contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità;
- **Per il periodo 2013-2016** il contributo non è dovuto nelle seguenti ipotesi:
 - ✓ licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
 - ✓ interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Restano escluse dal contributo di licenziamento le cessazioni intervenute a seguito di:

- accordi sindacali nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 (*ex procedura di mobilità*);
- processi di riduzione di personale dirigente.

16) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE E MINI-ASPI DESTINATARI DELLA NORMA

L'indennità mini-ASpI sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione a far data dal 1° gennaio 2013.

All'indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina già vista a proposito dell'ASpI per quanto concerne:

- destinatari e stato di disoccupazione;
- retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione;
- misura e decorrenza della prestazione;
- modalità e tempi di presentazione della domanda;
- decadenza e anticipazione dell'indennità.



17) Requisiti

A far data dal 1° gennaio 2013 l'indennità viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano involontariamente perso l'occupazione e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Possano far valere lo status di disoccupato secondo quanto normativamente disposto;
- Possano far valere 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, relativamente ai quali siano versati o, dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria.

18) Durata della prestazione

L'indennità viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, detratti eventuali indennità già fruite nel periodo.

Ai fini della determinazione della durata, **non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazioni della prestazione** (così la Legge di stabilità 2013).

Altresì, la legge di stabilità introduce l'art.24-bis dove sostiene l'applicabilità all'ASpI delle norme in materia di disoccupazione ordinaria non agricola, laddove queste ultime siano compatibili ed in linea con quanto disposto dalla Riforma Fornero.

19) Trattamento da porre in pagamento

Precisiamo che, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI relativamente alla quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto ed a seguito di esplicita richiesta da parte del lavoratore secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati i presupposti per la concessione ed il pagamento dell'indennità di disoccupazione mini-ASpI.

L'argomento trattato riveste una significativa importanza in ragione delle problematiche legate alla sua concreta applicazione.

Il nostro approfondimento, ha cercato quanto meno di chiarire gli aspetti più delicati e controversi della problematica in trattazione.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro